

Citta' metropolitana di Torino

P13363 - D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. – Domanda della Società GUARDINI S.p.A. di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Volpiano, ad uso climatizzazione e uso irrigazione aree verdi private. Pratica prov. P 13363 - ASSENSO

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 3780 del 25/07/2022; Codice Univoco: TO-P-10955

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Società GUARDINI S.p.A. con sede legale a Volpiano Via Cravero n. 9, Partita IVA 03991140017, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo di prelievo profondo 17,4 metri in falda superficiale, in Comune di Volpiano località Via Cravero n. 9 - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 46 Particella 209 - in misura di litri/s massimi 2 e medi 1,33 per complessivi metri cubi annui 41.939 ad uso civile, da utilizzarsi dal 01/01 al 31/12 di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 05/07/2022 repertorio n. 85 allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 05/07/2022

"(... omissis ...)